
Nuovo codice della crisi di impresa: le funzioni di sindaci e revisori

Data Articolo: 20 Novembre 2019

Autore Articolo: Giuseppina Spanò

L'analisi predittiva della crisi deve permeare l'attività di tutti i soggetti coinvolti nell'impresa, anche quella degli organi di controllo e dei revisori. Chiariamo quindi cosa cambia per questi soggetti.

Allo stato attuale, i **limiti vigenti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore – società di revisione**, nell'ambito delle SRL sono:

- € 4 milioni quale totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- € 4 milioni quale ammontare dei ricavi delle vendite/prestazioni;
- n. 20 unità quale media di dipendenti occupati nell'esercizio.

L'obbligo scatta al superamento anche solo di una delle condizioni sopra esposte, per due esercizi consecutivi.

L'obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi nessuno dei tre limiti sopra citati sarà superato.

Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione si deve avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

L'obbligo scatta anche quando la società:

- è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- controlla una società obbligata alla **revisione legale dei conti**.

Le SRL costituite alla data del 16.3.2019 e che hanno superato i limiti, devono provvedere a **nominare l'organo di controllo o il revisore entro il 16.12.2019**.

Inoltre, ancora entro il 16.12.2019, le SRL costituite alla data del 16.3.2019 dovranno uniformare lo statuto eventualmente difforme rispetto alle attuali norme dettate dall'art. 2477 del Codice civile in tema di nomina dell'organo di controllo/revisore.

Ai sensi dell'art. 14 del nuovo CCII, l'organo di controllo/revisore – società di revisione:

- verificherà che l'organo amministrativo valuti costantemente l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa**;
- verificherà la **sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario** dell'impresa e il **prevedibile andamento della gestione**;
- segnalerà per iscritto (con avviso di ricezione) all'organo amministrativo l'esistenza di **fondati indici di crisi** in cui versa l'impresa stessa.

In quest'ultima ipotesi, se la segnalazione nei confronti dell'organo amministrativo avverrà tempestivamente, l'organo di controllo/revisore sarà riparato dalla responsabilità solidale art. 2407 Codice Civile.

In ultimo, ma non certamente per importanza, l'art. 37 del nuovo CCII prevede che la **domanda di apertura della liquidazione giudiziale** (la procedura che equivale all'attuale fallimento) può essere proposta anche con ricorso degli organi che svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa.

È evidente l'importanza che assume l'**istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, posto a carico dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva in base al novellato art. 2086 del Codice Civile.

Tale assetto, doveroso anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, darà vita ai **documenti di programmazione, pianificazione e controllo** sui quali si concentrerà l'attenzione degli organi di controllo e/o dei revisori.

Per quanto riguarda questo aspetto, l'affidabilità del sistema informativo interno aziendale è indispensabile sia per l'imprenditore che se ne deve avvalere, dimostrandone l'adeguatezza, sia per "il controllore", che ne deve verificare l'effettiva valenza.

Per entrambe le parti (imprenditore e "controllore") il **sistema informativo** deve potere raggiungere l'obiettivo di ridurre il grado di rischio insito ad ogni livello dell'attività d'impresa.

La complessità dei processi di produzione/di commercializzazione di beni/servizi necessita certamente

dell'ausilio di sistemi informatici/informativi. Ciò non solo per la rilevazione dei dati/informazioni da processare per la migliore ottimizzazione dei fattori produttivi in ottica economica ma, come richiede oggi il nuovo CCII, anche per prevedere/monitorare i flussi finanziari di sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al tempo di osservazione.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo